



Professionisti

La ritenuta d'acconto

Riferimenti normativi

Art. 25 DPR 600/73

Regola generale

In generale, i redditi di coloro che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo, anche se in via non esclusiva, sono soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da sostituti di imposta, ossia:

- da società di capitali;
- da Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- da un ente pubblico o privato diverso dalle società che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- da società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- da società di fatto e di armamento;
- da associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- da persone fisiche che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un'attività commerciale;
- da imprese agricole;
- da persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- da amministratori di condominiali anche per i compensi corrisposti a se stessi;
- dal curatore fallimentare e dal commissario liquidatore;
- dai trust.

Diversamente, i redditi che il professionista percepisce da privati non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

In pratica, all'atto del pagamento del compenso, il sostituto di imposta che corrisponde redditi di lavoro autonomo deve operare una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF (es. 20% del compenso).

Un esempio chiarirà il concetto.

Esempio

Compenso dovuto da un'impresa ad un avvocato: 4.000 euro
Ritenuta d'acconto operata: $4.000 \times 20\% = 800$ euro
Importo netto corrisposto all'avvocato: $4.000 - 800 = 3.200$ euro

Aliquota della ritenuta d'acconto

Sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, si applica una ritenuta d'acconto del 20%.



Professionisti

Sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato per prestazioni effettuate in Italia è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

I redditi soggetti a ritenuta a titolo di acconto vanno dichiarati per scontare la residua parte di imposta; i redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta hanno già scontato per intero l'imposta e non vanno pertanto dichiarati.

Versamento delle ritenute: scadenza

I sostituti di imposta, di cui sopra, devono versare all'erario le ritenute operate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Esempio

Fattura emessa dal professionista in data 10 marzo.
Compenso corrisposto al professionista dall'impresa in data 10 marzo.

L'impresa, in qualità di sostituto di imposta, deve versare all'erario la ritenuta trattenuta al professionista sul compenso corrisposto entro il 16 aprile (o il primo giorno lavorativo successivo qualora il 16 risulti un giorno festivo).

Versamento delle ritenute: modalità

Il sostituto di imposta deve versare le ritenute operate sui compensi corrisposti ai professionisti utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche.

Il codice tributo da utilizzare per compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti e non residenti è 1040 (compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale).

Altri adempimenti del sostituto di imposta

Inoltre, il sostituto di imposta che eroga compensi a lavoratori autonomi (es. dottore commercialista) è tenuto

- a rilasciare al lavoratore autonomo un certificato comprovante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
- a presentare (sempre l'anno successivo) il modello 770, ossia una dichiarazione contenente il riepilogo dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, delle relative ritenute operate e della data di versamento delle stesse.

Per maggiori informazioni: info@rgabrielli.it